

In Gazzetta Ufficiale il dlgs 101/2018 di adeguamento al regolamento europeo (Gdpr)

La privacy con il ravvedimento

Pendenze a posto pagando minisanzioni entro 90 giorni

DI ANTONIO
CICCIA MESSINA

Al via l'oblazione per le violazioni al codice della privacy.

Ci sono 90 giorni per pagare la sanzione ridotta per le contestazioni pendenti. Si può regolare il conto versando i 2/5 del minimo edittale.

È una delle disposizioni di diritto transitorio previste dal decreto legislativo 101 del 10 agosto 2018, noto come decreto di adeguamento del codice della privacy al Regolamento europeo sulla protezione dei dati n. 2016/679, pubblicato sulla G.U. n. 205 di ieri e in vigore dal 19 settembre prossimo.

Il decreto costruisce un ponte tra la privacy all'italiana e quella a tinte europee, mantiene in vita il codice della privacy (dlgs 196/2003), pur ampiamente tagliato, riveduto e corretto, affida al garante della privacy il compito di passare alla cernita autorizzazioni generali e un certo numero di codici deontologici, così come di scrivere misure di garanzia per settori particolar-

mente delicati (dati genetici, biometrici e relativi alla salute). Sono, poi, attese misure di semplificazione per le piccole e medie imprese. Tutto questo senza procedure con forzature. Il decreto contiene, a riguardo delle sanzioni amministrative, un invito al Garante di tenere conto nei primi otto mesi che siamo nella fase di prima applicazione.

Fase per la quale imprese, pubbliche amministrazioni dovranno prendere alcune importanti decisioni, rispetto a procedimenti pendenti, sanzionatori e di altra natura.

Prendiamo, ad esempio, l'articolo 18 sulla definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei dati personali. Secondo la relazione tecnica al decreto legislativo, ci sono 1200 procedimenti pendenti. E, allora, la scelta è se approfittare o non approfittare della speciale oblazione prevista per gli illeciti amministrativi previsti dal Codice della privacy. Se i procedimenti non sono stati definiti con l'ordinanza in giunzione alla data del 25 maggio 2018, è am-

messo il pagamento in misura ridotta di una somma pari a 2/5 del minimo edittale.

La scadenza per il pagamento dell'importo è fissata al novantesimo giorno dall'entrata in vigore dei giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 101/2018 (e cioè come detto a decorrere dal 19 settembre 2018).

O si paga o si presenta una memoria difensiva: altrimenti si cristallizza l'importo portato dal verbale di contestazione o dalla notificazione dell'accertamento e scatta la riscossione coattiva.

Non è l'unica disposizione di diritto transitorio da studiare nel suo impatto operativo.

Un'altra disposizione, l'articolo 19, fornisce un calendario per la trattazione degli affari pregressi. Il primo termine qui è di 15 giorni dalla pubblicazione del decreto 101/2018 ed è assegnato al garante per diffondere un avviso sulla necessità di manifestare l'interesse alla trattazione di reclami, delle segnalazioni e delle richieste

di verifica preliminare pervenuti.

Senza la richiesta di trattazione (da presentare entro 60 giorni) le istanze e i reclami non saranno più portati avanti.

C'è poi la norma sulla «fase di prima applicazione» (articolo 22, comma 13), che dice che per i primi otto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in commento (in sostanza per il primo anno di applicazione del Regolamento Ue), il garante tiene conto, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative e nei limiti in cui risulti compatibile con le disposizioni del Regolamento (Ue) 2016/679, della fase di prima applicazione delle disposizioni sanzionatorie.

Stabilirà la prassi che cosa significa in concreto questa norma (dalla formulazione tautologica). Ci si limita a valutare che al momento attuale non vi sono notizie di avvenuta irrogazione di sanzioni amministrative.

D'altra parte bisogna anche notare che il quadro degli adempimenti è tutt'altro che definito e ciò per molte categorie di titolari del trattamento.

Si pensi, ad esempio, alle piccole e medie imprese (nuovo articolo 154-bis del codice della privacy, introdotto dall'articolo 14 del decreto 101/2018). La norma dice che in considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro, piccole e medie imprese, il garante ha il compito di promuovere modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento. Si ritiene opportuno che per questo settore, ma anche in generale per tutti i titolari di trattamento, l'attività di accertamento di violazioni di adempimenti, questi ultimi molto spesso definiti in base alle loro finalità e non descritti analiticamente dalla norma, presupponga una certa stabilità del quadro degli adempimenti.

© Riproduzione riservata



BREVI

Sono 2,4 milioni gli italiani che hanno estinto il mutuo casa prima della scadenza e, secondo l'indagine commissionata da Facile.it e Mutui.it a mUp Research, realizzata su un campione rappresentativo della popolazione italiana, chi è riuscito a restituire alla banca il prestito in anticipo ha impiegato, in media, in 9,3 anni, molto meno della durata media dei mutui in Italia (circa 23 anni). Guardando ai valori nazionali, nel 27% dei casi l'estinzione anticipata è avvenuta addirittura entro i primi cinque anni dalla stipula.

L'introduzione del Gdpr ha creato un fabbisogno stimato di circa 45 mila professionisti tra data protection officer e altri consulenti in materia di privacy, ma gli esperti dovutamente preparati sono ancora pochi in Italia. Federprivacy con i contributi di Ferrero e Bnp Paribas, che hanno stanziato i fondi necessari, ha deciso di erogare delle speciali borse di studio a favore di cinque giovani laureati «under 30» che potranno vedere coperti i costi di partecipazione del Corso di formazione manageriale per data protection officer patrocinato dal Cnr di Pisa, ed avere successivamente anche la possibilità di svolgere un tirocinio formativo. Per informazioni www.federprivacy.org.

Uncem, l'associazione che raggruppa gli enti montani, ha inviato ai componenti della prima Commissione della Camera dei deputati alcune proposte per gli emendamenti al «Milleproroghe». E infatti ripreso a Montecitorio l'esame del testo del decreto 91/2018 già approvato al Senato. Uncem chiede tra l'altro che venga rivista la norma relativa

al «Piano periferie» e non vengano sospese le convenzioni con 96 Comuni (dei 120 totali candidati) per consentire l'azione - che coinvolge aree urbane e anche comuni più piccoli assieme alle città capoluogo - per la riqualificazione di aree dismesse, per la ridefinizione di spazi pubblici, per la riorganizzazione della mobilità e del sistema urbanistico.

Presso la caserma «Antonio Smalto», sede del comando provinciale della Guardia di finanza di Foggia, si è svolta la cerimonia di avvicendamento al vertice tra il colonnello Francesco Gazzani, destinato al Comando provinciale di Potenza, e il colonnello Ernesto Bruno proveniente da Roma dove ha comandato il Gruppo di Fiumicino. Tra i vari incarichi di Ernesto Bruno quello di capo ufficio stampa del Comando generale della Gdf da settembre 2012 ad agosto 2016.

No a disposizioni restrittive o che procrastinino l'entrata in vigore della dogana digitale. Arriva da una startup, Stamp, che ha digitalizzato l'intero processo. Tramite una app il cliente il 22% di Iva non lo recupera per il semplice motivo che non lo paga mai: commissioni sul turista azzerate, Stamp guadagna dal commerciante, in pratica è come avere un duty free diffuso in ogni città. Il sistema della dogana digitale sarebbe dovuto partire il 1° gennaio scorso, poi si fece slittare tutto al 1° settembre. Il timore delle società che si sono già attrezzate per il nuovo business è che arrivò un nuovo emendamento che spostò di nuovo tutto. Sarebbe, dicono, «una beffa, per chi si è adeguato per tempo e un danno per tutti».

OGGI IN PRECONSIGLIO DEI MINISTRI

Ddl anticorruzione in pista

Introduzione dell'agente sotto copertura per scoprire la corruzione e i reati contro la pubblica amministrazione e irrigidimento delle sanzioni contro chi commette questi reati. Il ddl «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione», atteso oggi in preconseglio dei ministri, apre una nuova pagina nella lotta contro la corruzione. Si tratta di una riforma che, a differenza di quella Monti del 2012 non contiene regole amministrative per la lotta alla corruzione, ma incide quasi esclusivamente sul codice penale. Di rilievo è l'estensione della funzione del cosiddetto agente sotto copertura alle indagini per i reati contro la p.a. Si modifica, quindi, l'art. 9, comma 1, della legge 146/2006, che prevede la non punibilità degli ufficiali di polizia giudiziaria di Polizia, Carabinieri e Gdf, appartenenti alle strutture specializzate o alla Dia, che nel corso delle indagini acquisiscono mezzi di prova anche per tutti i reati contro la pubblica amministrazione previsti dagli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, secondo comma, 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640-bis, 644, nonché dall'articolo 260 del dlgs 3 aprile 2006, n. 152, se commessi a danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale. Le condanne per corruzione, concussione, peculato, traffico di influenze causeranno sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; se la condanna sarà la reclusione per un periodo non superiore a due anni, la condanna comporterà l'interdizione per cinque anni, senza che la riabilitazione estingua la pena accessoria. Per favorire il ravvedimento e la collaborazione con le indagini, il disegno di legge prevede la non punibilità per i reati di corruzione e di induzione indebita, nonché per il traffico di influenze qualora via sia una denuncia spontanea del fatto.

anni. Ma nel caso di una condanna ad una pena superiore ai due anni di reclusione per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, aggravato ai sensi degli artt. 61 n. 7, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, secondo comma e 346-bis scatta il divieto perpetuo di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Né la riabilitazione estinguerà tale divieto permanente. In particolare, l'incapacità a contrattare deriverà da ogni condanna per i delitti previsti dagli artt. 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 323, secondo comma, 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640-bis, 644, nonché dall'articolo 260 del dlgs 3 aprile 2006, n. 152, se commessi a danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale. Le condanne per corruzione, concussione, peculato, traffico di influenze causeranno sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; se la condanna sarà la reclusione per un periodo non superiore a due anni, la condanna comporterà l'interdizione per cinque anni, senza che la riabilitazione estingua la pena accessoria. Per favorire il ravvedimento e la collaborazione con le indagini, il disegno di legge prevede la non punibilità per i reati di corruzione e di induzione indebita, nonché per il traffico di influenze qualora via sia una denuncia spontanea del fatto.

Giuseppe Alessandri

La bozza di ddl sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

